

Legge 1 novembre 1875, n. 2794 (serie 2'). SuII'affrancazione dei diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili. (Gazz. Uff. 7 dicembre 1875, n. 285).

Art. 1. — Tutti coloro che pretenderanno avere diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2°) dovranno fare la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

Questa dichiarazione potrà esser fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di prefettura.

Coloro che nei primi sei mesi della pubblicazione della presente legge non avranno fatta la suindicata dichiarazione, saranno ammessi a farla, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25, nel termine di sei mesi immediatamente successivi.

Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso soltanto coloro che avranno presentato la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 2. — Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei comuni nei cui territori sono situati i suddetti boschi dovranno notificare, di tre mesi in tre mesi e nei modi che guarentiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie.

Art. 3. — È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo e delle altre servitù d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il consiglio comunale, il comitato forestale e il Consiglio di Stato, sospenderà l'affrancazione, regolando l'esercizio dei diritti d'uso.

Art. 4. — Ove le parti non possano mettersi d'accordo intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

Art. 5. — Per i diritti d'uso esercitati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'articolo i sarà fatta dall'amministrazione stessa.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti.

Art. 6. — Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, e da approvarsi con decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge.